

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 26 DEL 15/02/2023

OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA E STRAORDINARIA PER MANIFESTAZIONI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 con il quale Il termine per la
 deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato
 differito al 31 marzo 2023 e, ai sensi dell'art.163, comma 3, del Testo Unico delle
 leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino
 alla medesima data;
- l'art.1, comma 775 della Legge 29.12.2022, n.197 il quale prevede che: "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

Considerato che per consentire lo svolgimento delle manifestazioni locali previste per l'anno 2023, organizzate dal Comune di Campo nell'Elba in via autonoma o in collaborazione con le varie associazioni locali presenti sul territorio, occorre attivare allacci di forniture temporanee e straordinarie di energia elettrica;

Atteso che l'Amministrazione comunale è in fase di valutazione delle varie istanze pervenute dalle realtà associative locali inerenti alla realizzazione delle manifestazioni culturali, sociali, sportive e musicali previste dalle stesse per l'anno 2023 a seguito delle quali è stata manifestata l'esigenza di avere più forniture temporanee di energia elettrica dislocate sul territorio comunale nei luoghi dove tradizionalmente viene svolta tale tipologia di eventi e, in particolare:

- Piazza G. Da Verrazzano a Marina di Campo
- Piazza di Chiesa nella frazione comunale di Sant'Ilario
- Piazza della Vittoria nella frazione comunale di Seccheto
- Piazza Torino a Marina di Campo
- Via Marconi/Piazza Caponnetto a Marina di Campo
- Piazza della Vittoria a Marina di Campo
- Lungomare Mibelli a Marina di Campo
- Piazza di Chiesa nella frazione comunale di San Piero

Dato atto che verrà presentata apposita istanza ad ENEL ENERGIA Spa – Ufficio distaccato Spazio Enel di Piombino, competente per territorio, finalizzata all'attivazione dei punti di fornitura temporanea sopra dettagliati, di potenza e voltaggio adatti a ciascun allaccio, per il periodo di fornitura complessivamente individuabile dal 15.03.2023 al

31.12.2023 compresi e, pertanto, in funzione di tale richiesta è necessario procedere alla registrazione di apposito impegno di spesa;

Atteso quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti e forniture (art.36 comma 2, Lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56), che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visto l'art.2, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. "Decreto Semplificazioni") così come convertito, con modificazioni ed integrazioni, in Legge 11 settembre 2020, n.120, il quale a seguito della pandemia Covid-19 consente fino al 31.12.2021, e in deroga a quanto stabilito nel D.LGS 50/2016, l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 Euro;

Considerato che l'importo di cui al punto precedente è stato elevato a € 139.000,00 dal D.L. 31.05.2021, n.77, con proroga al 30.06.2023 delle misure semplificate per le acquisizioni di beni, servizi e lavori;

Rilevato che in relazione alla specifica tipologia di fornitura in oggetto, per la quale è presumibile un costo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che per forniture dalle caratteristiche sopra evidenziate (allacci temporanei di importo inferiore a 40.000,00 Euro con durata prestabilita e finalità definite) è possibile procedere a contrattualizzazione con gli Spazi Enel Energia Spa in deroga alle convenzioni Consip;

Richiamato l'art.32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. il quale dispone che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Visto altresì l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. in materia di determinazione a contrarre il quale dispone che: "*La stipulazione dei contratti deve* essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire:
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Dato atto che in base al combinato disposto dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si precisa che:

- Il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è quello di procedere all'attivazione di n.8 punti di allaccio temporaneo di energia elettrica da collocarsi nel centro abitato di Marina di Campo, così come dettagliato nei punti precedenti;
- b l'oggetto del contratto è la fornitura di n.8 allacci temporanei e fornitura di energia elettrica per il periodo dal 15 marzo al 31 dicembre 2023 con affidamento diretto ex art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. mediante richiesta di preventivo;
- c le clausole essenziali sono:
 - professionalità dell'operatore economico individuato nel settore merceologico della fornitura di energia elettrica;
 - installazione dei punti di allaccio così come di seguito individuati:

Marina di Campo – Via Marconi angolo Piazza Caponnetto - fornitura dal 15.03.2023 al 31.08.2023 compresi;

Marina di Campo – Piazza G. da Verrazzano - - fornitura dal 01.04.2023 al 30.11.2023 compresi;

Marina di Campo – Piazza della Vittoria - fornitura dal 15.03.2023 al 31.08.2023 compresi:

Marina di Campo – Piazza Torino - fornitura dal 15.06.2023 al 31.08.2023 compresi;

Marina di Campo – Lungomare Mibelli - fornitura dal 15.03.2023 al 30.09.2023 compresi;

Frazione di S.Ilario – Piazza di Chiesa - fornitura dal 01.04.2023 al 31.08.2023 compresi:

Frazione di Seccheto – Piazza della Vittoria - fornitura dal 15.03.2023 al 31.08.2023 compresi;

Frazione di San Piero – Piazza di Chiesa - fornitura dal 15.03.2023 al 31.08.2023 compresi;

- la forma del contratto è la determina di incarico seguita dalla stipula di apposito contratto per ogni punto di allaccio;
- le modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., mediante richiesta di preventivi, in quanto trattasi di spesa inferiore a 40.000,00 Euro;

Dato atto che esiste la sufficiente disponibilità finanziaria sul Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2022-2024, annualità 2023, in esercizio provvisorio;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei

contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Richiesto ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **Z9E39F5953**;

Rilevato che l'operatore economico risulta in regola per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL come risulta dal D.U.R.C. Prot. INPS_34419832 con scadenza 26.05.2023 (**Allegato**);

Rilevati altresì:

- il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionali richiesti in base all'incarico da espletare;
- la rispondenza delle prestazioni offerte alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione;
- la competitività dei prezzi offerti rispetto alla media di quelli praticati nei settori di mercato di riferimento, anche tenendo conto della peculiarità delle prestazioni;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 e, in particolare, il principio contabile di cui all'Allegato 4/2 allo stesso Decreto;

Dato atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- di quanto previsto dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni, considerato che l'operatore economico offerente ha comunicato i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i, in atti;
- dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in quanto la spesa impegnata con il presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e rientra nella quota dei dodicesimi impegnabili sul relativo Programma del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 in esercizio provvisorio;

Dato atto, inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

DETERMINA

1

2 di attivare n.8 allacci temporanei per fornitura di energia elettrica, meglio descritti nella premessa della presente determinazione, avente carattere di temporaneità in quanto necessario alla realizzazione delle manifestazioni stagionali 2023 organizzate dalle realtà associative locali in collaborazione con il Comune di Campo nell'Elba nel periodo che, complessivamente, va dal 15.03.2023 al 31.12.2023;

3

4 di impegnare a favore della Società ENEL ENERGIA S.p.A. sede Legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma C.F.06655971007 P.IVA 15844561009, la somma di € 3.000,00 IVA compresa, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso;

di imputare la relativa spesa di € 3.000,00 al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2022-2024, annualità 2023 in esercizio provvisorio, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione (CIG: **Z9E39F5953**);

- 5 di dare atto che, stante l'esiguità dell'importo, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 6 di dare atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, in atti;

di dare atto che il presente atto trattasi di determina a contrarre (semplificata) ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267, così come definito anche dall'art. dall'art. 32 c. 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 c. 14 ultima parte del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, il contratto di affidamento del servizio, trattandosi di importo non superiore a 40.000,00 euro, si intenderà stipulato mediante sottoscrizione di appositi contratti di adesione trasmessi tramite posta elettronica o strumenti analoghi;

di dare atto che il credito sarà esigibile interamente nell'esercizio 2023;

di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con separato ed apposito atto di liquidazione, a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura;

1 di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.
- dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in quanto la spesa impegnata con il presente atto non è suscettibile di pagamento non frazionato in dodicesimi e rientra nella quota dei dodicesimi impegnabili sul relativo Programma del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 in esercizio provvisorio.

IL RESPONSABILE LANDI SANDRA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)